



Prot. 163/vf

Como, 30 marzo 2015

A tutti
I PERITI INDUSTRIALI
ISCRITTI ALL'ALBO

Loro sedi

CIRCOLARE 6/2015

BADGE Formazione continua

Si informano i colleghi che hanno trasmesso la propria fototessera **entro il 17 MARZO u.s. compreso**, che possono passare in Segreteria in orari di ufficio per il ritiro dei tesserini da utilizzare durante gli eventi per la formazione continua.

Chi non avesse ancora provveduto a trasmettere la foto come da indicazioni nelle precedenti circolari (da ultimo la circolare 1-2015) è vivamente pregato di attivarsi al più presto.

Abuso edilizio, può essere concessa la sanatoria se l'immobile non è completato?

Cons. di Stato
Sent. 05.02.2015,
n. 554

Un fabbricato non può essere sanato se manca la copertura.

Lo ha ribadito il Consiglio di Stato che si è pronunciato in merito alla sanatoria di un abuso edilizio.

Il caso in esame riguarda il ricorso presentato nei confronti del Comune da parte di un privato che, dopo aver realizzato abusivamente una costruzione in muratura ad uso residenziale, presenta domanda di sanatoria per l'immobile, a suo dire ultimato.

Il Comune respinge la richiesta avanzata poiché l'opera abusiva non risulta essere completata, mancando il solaio di copertura.

Il provvedimento comunale viene impugnato con ricorso al Tar che lo ritiene infondato e pertanto lo respinge con la Sentenza 1140 del 29 giugno 2009.

Successivamente è il Consiglio di Stato che respinge definitivamente il ricorso, confermando la sentenza del Tar.

Per poter usufruire delle misure previste dalla Legge 47/1985 (condono edilizio), infatti, gli edifici residenziali devono risultare ultimati e si intendono tali se è stato almeno eseguito il rustico ed è stata completata la copertura.

Nell'edificio in questione, invece, le parti componenti il solaio risultavano solo appoggiate sulle murature perimetrali; mancava il getto del calcestruzzo e la conseguente impermeabilizzazione.

Tali elementi hanno portato i giudici di Palazzo Spada a ritenere il manufatto incompleto e a non poter accettare la richiesta di sanatoria.

http://m.edilportale.com/normativa/sentenza-05-02-2015-n-554/2015/consiglio-di-stato-per-gli-immobili-non-ultimati-non-puo-essere-concessa-la-sanatoria_9fb50192-37fb-4d52-9d77-7e3a79cdc0e1.html

**CIL e CILA,
Permesso di
costruire e
SCIA.**

**Ecco tutti i
modelli unici
per l'edilizia
da scaricare,
regione per
regione
e città
principali**

Il 18 dicembre scorso la Conferenza Unificata tra Governo, Regioni ed Enti locali ha approvato i modelli unici per l'edilizia CIL e CILA per Comunicazione Inizio Lavori e Comunicazione Inizio Lavori Asseverata.

Le Regioni avevano tempo fino al 16 marzo per adeguare i moduli unificati CIL e CILA.

Quando usare CIL e CILA

Il modello CIL dovrà essere presentato quando si eseguono lavori di edilizia libera, quali:

- realizzazione di opere temporanee (da rimuovere entro 90 giorni)
- realizzazione di opere di pavimentazione e finitura degli spazi esterni
- installazione di pannelli solari o fotovoltaici
- installazione di singoli generatori eolici con altezza non superiore a 1,5 metri e diametro non superiore a 1 metro
- realizzazione di opere per l'arredo delle parti pertinenziali degli edifici
- realizzazione di aree ludiche senza fini di lucro

Il modello CILA dovrà essere presentato, invece, quando si eseguono:

- interventi di manutenzione straordinaria non riguardanti parti strutturali
- interventi di frazionamento o di accorpamento di unità immobiliari, senza cambio di destinazione d'uso e senza aumento di volumetria

In entrambi i casi i lavori possono incominciare il giorno stesso in cui viene presentata la comunicazione al Comune.

Per la Regione Lombardia è in fase avanzata l'istruttoria per la predisposizione del provvedimento della Giunta che adotta i moduli standardizzati.

**Norma CEI 64-8:
nuova variante
V2 in inchiesta
pubblica**

E' attualmente in inchiesta pubblica il progetto di norma CEI C.1154, che diventerà la Variante V2 alla settima edizione della Norma CEI 64-8 "Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V in corrente alternata e a 1500 V in corrente continua" pubblicata nel 2012.

Il progetto di variante contiene la nuova Sezione 557 sui circuiti ausiliari e soprattutto l'aggiornamento della Sezione 710 (locali ad uso medico), più l'inserimento di alcune prescrizioni relative a parti già esistenti della norma CEI 64-8.

In particolare la variante contiene:

- Parte 5: modifica all'articolo 512.1.5;
- Parte 5: nuova Sezione 557 "Circuiti ausiliari";
- Parte 7: modifica all'articolo 701.55;
- Parte 7: aggiornamento Sezione 710 "Locali ad uso medico";

Questa variante contiene inoltre l'indicazione del recepimento nella Norma CEI 64-8 della Sezione 718 "Communal facilities" della Norma CENELEC HD 67036-7-718.

Il documento rimarrà a disposizione di tutti gli interessati fino al 13 aprile 2015. Entro tale data è possibile inviare i propri commenti al comitato tecnico competente, compilando il file reperibile all'indirizzo: www.ceiweb.it/doc/moduli/FormularioIP.docx, ed inviandolo all'indirizzo dt@ceiweb.it.

Il Consorzio Promos Ricerche, quale punto di riferimento territoriale degli Enti Normatori italiani UNI e CEI, offre, presso i propri uffici, la consultazione gratuita della normativa tecnica dei principali Enti Normatori (UNI, CEI, ISO, IEC, CENELEC, CEN).

Apparecchi di illuminazione: prescrizioni generali e prove - Nuova edizione
Norma CEI EN 60598-1

È stata pubblicata la nuova edizione della Norma CEI EN 60598-1:2015-02 "Apparecchi di illuminazione. Parte 1: Prescrizioni generali e prove".

La norma specifica le prescrizioni generali per gli apparecchi di illuminazione che incorporano sorgenti luminose che funzionano con tensioni di alimentazione fino a 1 000 V.

Le prescrizioni e le relative prove riguardano la classificazione, la marcatura, la costruzione meccanica, elettrica e la sicurezza fotobiologica.

La nuova edizione sostituisce la Norma CEI EN 60598-1:2009-08 e, rispetto all'edizione precedente, introduce modifiche legate alla tecnologia LED e al rischio fotobiologico, che riguardano principalmente:

- l'introduzione di requisiti richiesti all'apparecchio di illuminazione per il rischio fotobiologico da luce blu, in accordo alle linee guida contenute nel Technical Report IEC 62778 "Applicazione della IEC 62471 alle sorgenti luminose e agli apparecchi di illuminazione per la valutazione del rischio da luce blu";
- la revisione della sezione cavi esterni e di alimentazione;
- le modifiche ai vani di prova per gli apparecchi ad incasso;
- i requisiti di fissaggio dei sistemi di controllo della temperatura;
- i limiti di accessibilità per i circuiti SELV;
- l'isolamento delle interfacce di controllo e l'isolamento dei circuiti;
- il metodo di verifica delle prove IP per apparecchi sospesi o a soffitto;
- le prescrizioni per sorgenti luminose non sostituibili o non direttamente sostituibili dall'utilizzatore finale;
- i dispositivi di protezione contro le sovratensioni transitorie;
- i requisiti per apparecchi LED forniti senza unità di alimentazione;

La Norma recepisce il testo originale inglese della pubblicazione IEC e viene pubblicata dal CEI in una prima fase nella sola lingua inglese, per consentirne l'immediato utilizzo da parte degli utenti interessati, nel rispetto della data di pubblicazione fissata dagli Enti Normatori internazionali.

Successivamente il CEI pubblicherà, in un nuovo fascicolo, la stessa Norma in versione italiano-inglese; tale nuova versione avrà la stessa validità della presente.

Rent to buy, secondo il Notariato sarebbe prevista una doppia tassazione

Il *rent to buy* (l'affitto con riscatto) prevede una doppia tassazione per le imposte indirette, come se si dovessero tassare due contratti, uno per la locazione e uno per la vendita preliminare.

Lo ha sottolineato il Consiglio nazionale dei notai, che ha pubblicato un documento contenente alcune note circa i chiarimenti contenuti nella Circolare 4/E del 19 febbraio 2015 dall'Agenzia delle Entrate sul *rent to buy*.

Ricordiamo brevemente che il *rent to buy* è una tipologia innovativa di contratto con cui si prevede che il proprietario consegni subito il proprio immobile al conduttore futuro acquirente, il quale paga il canone proprio come se fosse un affitto. Dopo un determinato periodo di tempo, il conduttore può acquistare il bene, detraendo dal prezzo una parte dei canoni pagati.

Secondo il Notariato, la scelta di fondo operata dall'Agenzia è stata quella di diversificare il trattamento fiscale da applicare al canone in considerazione della sua duplice funzione, ossia godimento dell'immobile e acconto prezzo.

Si verrebbe a creare, quindi, una duplice tassazione, a causa della duplice tipologia contrattuale.

I notai, in estrema sintesi, affermano che sarebbe stato preferibile considerare il *rent to buy* come una tipologia contrattuale autonoma e unica, prevedendo perciò una sola imposta fissa di registro.

http://www.notariato.it/sites/default/files/Rent_to_buy-ufficio%20studi.pdf

Nuova regola tecnica strutture sanitarie
DM 19.03.2015
G.U. 25.03.2015,
n. 70

È stato pubblicato il Decreto recante "Aggiornamento della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private di cui al decreto 18 settembre 2002".

Al decreto in argomento sono aggiunti 3 allegati che aggiornano la regola tecnica di prevenzione incendi allegata al decreto del Ministro dell'interno 18 settembre 2002, nel dettaglio:

- **gli allegati I e II** contengono i nuovi **Titoli III e IV** che sostituiscono quelli attualmente presenti nella regola tecnica di prevenzione incendi allegata al decreto del Ministro dell'interno 18 settembre 2002
- **l'allegato III** contiene il nuovo **Titolo V** che integra il decreto del Ministro dell'interno 18 settembre 2002

Dell'originario decreto del Ministero dell'interno 18 settembre 2002 restano soltanto i Titoli I e II, mentre i Titoli III, IV e V sono del tutto nuovi.

Con il Titolo III, di cui all'allegato I, viene dettata la nuova regola tecnica relativa alle strutture esistenti che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero e/o in regime residenziale a ciclo continuativo e/o Diurno.

Nel Titolo IV, di cui all'allegato II, viene precisato che le strutture, sia esistenti che di nuova costruzione, non soggette ai controlli dei vigili del fuoco ai sensi dell'allegato I al D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151 devono osservare i criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione delle emergenze di cui al decreto del Ministro dell'interno, adottato di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 10 marzo 1998 e successive modifiche ed integrazioni. Nello stesso Titolo IV viene, poi, allegata la regola tecnica relativa a strutture, sia esistenti che di nuova costruzione, che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale aventi superficie maggiore di 500 m² e fino a 1.000 m².

Per ultimo, **nel Titolo V**, di cui all'allegato II, viene definito il sistema di gestione della sicurezza finalizzato all'adeguamento antincendio.

E' opportuno precisare che il provvedimento è costituito dai seguenti 5 articoli:

- **Art. 1** - Aggiornamento della regola tecnica di prevenzione incendi allegata al decreto del Ministro dell'interno 18 settembre 2002
- **Art. 2** - Applicazione delle disposizioni di cui all'Allegato I
- **Art. 3** - Applicazione delle disposizioni di cui all'Allegato II
- **Art. 4** - Commercializzazione ed impiego dei prodotti
- **Art. 5** - Disposizioni finali

<http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2015/03/25/15A02307/sg%20;jsessionid=jdAeKRvFN2jjLcCbOfk40w...ntc-as3-guri2b>

Ascensori pubblici - nuove norme per l'apertura e l'esercizio. Cosa cambia?
D.M. 09.03.2015,
n. 101
G.U. 14.03.2015,
n. 61

Pubblicato in Gazzetta il Decreto 101/2015 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, recante nuove norme per l'esercizio degli ascensori destinati al trasporto di persone in servizio pubblico.

Il Decreto, in attuazione a quanto previsto dal recente DPR 8/2015, aggiorna le procedure per l'apertura al pubblico e l'esercizio e stabilisce le verifiche da effettuare.

Con il nuovo decreto vengono definiti i seguenti aspetti:

- apertura al pubblico esercizio
- modalità di esercizio
- manutenzione dell'impianto
- verifiche periodiche (giornaliere, semestrali e triennali)

Le disposizioni contenute nel Decreto entreranno in vigore il 29 marzo 2015.

http://www.quotidianoentilocali.ilsole24ore.com/pdf2010/PROFESSIONALE/PROFESSI ONISTI/QUOTIDIANO_ENTI_LOCALI_PA/Online/_Oggetti_Correlati/Documenti/2015/03/17/MINISTERO%20DELLE%20INFRASTRUTTURE%20E%20DEI%20TRASPORTI.pdf

**Promozione
M.E.C.I. 2015**

Si comunica che in occasione della fiera M.E.C.I. 2015, in programma dell'11 al 13 aprile viene proposta una agevolazione per la partecipazione dei professionisti offrendo loro la possibilità di partecipare come espositori con una postazione desk al prezzo speciale di €. 200,00 + Iva.

Gli interessati possono contattare LARIO FIERE - Donatella Micheli tel 031-637414.

Inoltre si allega alla circolare invito offerto dal Collegio per il MECI.

Cordiali saluti.

IL PRESIDENTE

(Per. Ind. Orazio Spezzani)

